



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COMO

N. 864 /2019 Prot. Tribunale

N. 997 /2019 Prot. Procura della Repubblica

PROTOCOLLO LOCALE

TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COMO, L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO E L'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI COMO

in attuazione dell'art. 15 del Protocollo Nazionale d'Intesa CSM-CNF-FNOMCeO, sottoscritto in data 24 maggio 2018 per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli Albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 legge n. 24/2017 (ed. Legge Gelli-Bianco) in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

PREMESSO CHE:

il Protocollo Nazionale d'Intesa CSM-CNF-FNOMCeO intende promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017 capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale;

il Protocollo Nazionale d'Intesa risponde all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

le parti del Protocollo Nazionale si sono impegnate a favorire il recepimento di tali linee guida nei protocolli locali di cui all'articolo 15 del Protocollo Nazionale, cioè la stipulazione di protocolli d'intesa a livello circondariale che recepiscano le linee guida nazionali e che

abbiano come parti il Tribunale, l'Ordine circondariale degli avvocati e l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (nonché, in prospettiva, gli Ordini delle altre professioni sanitarie);

che, a seguito della riunione preliminare in data 2.7.2019 tra il Presidente vicario del Tribunale di Como, il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Como sono emerse valutazioni e linee guida conformi al contenuto del Protocollo Nazionale;

SI CONVIENE

Articolo 1-Specializzazioni mediche

1. L'art. 15, comma 2, della L. 24/2017 stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici «devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina»; in accordo pertanto con tale disposizione, in sede di prima revisione degli Albi secondo le indicazioni del presente Protocollo, si procederà alla formazione di due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, che indichino al proprio interno le diverse specializzazioni, prendendo a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015).

2. Tra le "specializzazioni" ai sensi del predetto art. 15, comma 2 sarà inclusa la qualifica di medico di medicina generale come profilo professionale degli esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.

3. Considerato che alcune specializzazioni possono trovare una migliore identificazione attraverso differenti "sottocategorie" e che l'art. 4.3 del Protocollo nazionale prevede che le Parti si impegnino a promuovere un confronto con le società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 5, l. n. 24/2017, al fine di individuare eventuali ulteriori specificazioni, ritenute utili, benché non strettamente corrispondenti a singole specializzazioni, anche nella prospettiva della redazione di un glossario posto nella disponibilità del Tribunale e destinato a costituire strumento di ausilio per il Comitato per la tenuta degli albi e per i singoli magistrati per la scelta degli esperti iscritti, le Parti del presente protocollo si impegnano a recepire, sul punto, quanto verrà concordato e previsto a livello nazionale.

Articolo 2- Valutazione della speciale competenza

1. Gli artt. 15 disp. att. c.p.c. e 69 disp. att. c.p.p. indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quelli di onorabilità, quello della "speciale competenza".

2. La "speciale competenza" esige il possesso del titolo di specializzazione e si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Vengono pertanto di seguito indicati gli elementi di valutazione della

speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, che dovranno essere forniti dall'interessato al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione o di riconferma all'albo.

4. Tali elementi di valutazione possono individuarsi:

- a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, che, orientativamente, dovrà essere non inferiore ai 5 anni;
- b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza; in particolare dovrà risultare assolto l'obbligo formativo ECM come accertabile entro il 2020, fatte salve diverse valutazioni del Comitato Circondariale;
- c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
- d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
- e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.

5. Tali elementi di valutazione vengono considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4. lett a); la carenza di tale elemento comporterà il rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione.

6. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, verrà considerato, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, nonché in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.

7. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei medici legali, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15, L. 24/2017, non viene richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

8. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale, il periodo

minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), è stabilito in dieci anni successivi al completamento del percorso o dell'equipollenza, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

9. In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei medici odontoiatri, nel caso in cui non sia posseduto un titolo di specializzazione *post lauream* il periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett. a) è stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica.

10. Gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 devono essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione o di riconferma all'albo nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art 15, comma 2, L.24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali.

11. L'assenza di precedenti incarichi, della quale dovrà essere dato atto nel modulo di iscrizione/riconferma, non preclude, come espressamente indicato nel citato modulo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.11 del Protocollo nazionale, la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto.

12. L'interessato dovrà anche dare atto dell'eventuale sussistenza di conflitti di interesse (come ad esempio nell'ipotesi in cui il professionista sia fiduciario di compagnie assicuratrici o sia legato da rapporti di lavoro continuativi con strutture sanitarie).

13. Il Comitato valuterà, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale, anche in relazione ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

14. Oltre ai requisiti di onorabilità e speciale competenza, si ritiene che debba essere individuata, quale requisito per l'iscrizione, anche l'assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni penali e/o disciplinari, queste ultime diverse dall'avvertimento, che conseguano all'accertamento della violazione di norme penali e/o deontologiche comunque connesse all'esercizio dell'attività medico-sanitaria o influenti sull'attività di perito o consulente tecnico.

15. L'attività istruttoria dei Comitati ai fini dell'acquisizione delle informazioni occorrenti in base al presente Protocollo si avvale necessariamente dell'apporto dei rappresentanti degli Ordini delle professioni mediche e sanitarie, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni ed annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi, nonché con riguardo ad eventuali precedenti disciplinari.

Articolo 3 - Fascicolo personale

1. Al fine di una ottimale tenuta dell'albo nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze verrà formato un fascicolo personale, o scheda personale, nel quale confluiranno tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione o di riconferma.





2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, troveranno collocazione le seguenti informazioni elencate a titolo esemplificativo:

- a) professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
- b) specializzazione (con indicazione della data di acquisizione del titolo);
- c) curriculum formativo (titoli *post lauream*: corso di perfezionamento, master, dottorato, altre attività di formazione, docenze); assolvimento degli obblighi formativi ECM come accertabile entro il 2020 e fatte salve diverse valutazioni del Comitato Circondariale;
- d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- e) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
- f) altri riconoscimenti accademici o professionali;
- g) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
- h) iscrizione a società scientifiche;
- i) competenze nell'ambito della conciliazione acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
- j) incarichi di fiduciario di compagnie di assicurazioni e/o rapporti di lavoro continuativo con strutture sanitarie;
- l) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Il fascicolo personale sarà aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale, anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato oppure, per quanto riguarda gli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio a seguito di eventuali comunicazioni dei singoli magistrati in esito allo svolgimento degli incarichi.

4. Le Parti, conformemente a quanto previsto, sul punto, dal Protocollo Nazionale, si impegnano a recepire, in linea con quanto avverrà a livello nazionale, il software che dovesse essere messo a disposizione del Tribunale per la creazione e la gestione del fascicolo personale, e ciò al fine di garantire la migliore funzionalità nell'uso e l'accessibilità a livello distrettuale ed ultradistrettuale, ferma restando la creazione e gestione del fascicolo cartaceo finché non si attueranno a livello nazionale i presupposti necessari per l'adozione concorrente od esclusiva del supporto informatico.

Articolo 4- Iscrizione

Al fine di assicurare un'ordinata attuazione del Protocollo Nazionale e della complessiva operazione di riordino cui è diretta la risoluzione del CSM 25.10.2017 ed in osservanza dell'art. 16 del predetto protocollo, le parti convengono che, in occasione della prima revisione degli albi, a partire dal 15/9/2019 verrà data idonea comunicazione dal Tribunale, dall'Ordine dei Medici e Odontoiatri e dall'Ordine degli Avvocati, anche tramite inserzione sui rispettivi siti web, della possibilità di richiedere la iscrizione o la riconferma quale esperto del Tribunale da parte degli interessati con l'indicazione delle informazioni da dichiarare e del format ad esse relativo, la fornitura della modulistica a tale fine necessaria e con l'assegnazione di un termine di 45 giorni al fine di consentire poi la successiva valutazione della domanda da parte del Comitato.

Gli interessati iscritti all'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Como presenteranno nel predetto termine la domanda all'Ordine di appartenenza tramite un modulo reperibile in un'area dedicata sul sito dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Como.

L'Ordine provvederà a trasmettere al Tribunale di Como l'elenco dei richiedenti l'iscrizione o la conferma, suddiviso per singole specializzazioni, unitamente al fascicolo personale / scheda personale, sia in forma cartacea sia mediante file editabile al fine di consentirne il possibile inserimento in archivio informatico.

I medici e gli odontoiatri iscritti agli ordini provinciali diversi da quello di Como presenteranno direttamente la domanda al Tribunale di Como sempre entro il predetto termine di 45 giorni e rispettando le medesime modalità dianzi indicate.

Il Comitato, nei 60 giorni successivi alla scadenza del predetto termine, provvederà alla valutazione delle domande pervenute e alla pubblicazione dell'albo così formato.

All'esito di tale valutazione verrà dato avviso pubblico, anche eventualmente tramite pubblicazione sul sito del Tribunale, dell'aggiornamento, con periodicità semestrale, dell'albo e della conseguente possibilità per gli interessati di richiedere l'iscrizione ex novo ovvero l'iscrizione per una specializzazione diversa da quella già registrata, nonché dell'avvio della fase a regime, avvio a partire dal quale potranno decorrere i termini previsti per le comunicazioni periodiche di aggiornamento, per gli avvisi relativi alle nuove iscrizioni, per la revisione triennale.

In attesa della fornitura del software di cui all'art. 11 del Protocollo nazionale, le informazioni fornite in sede di conferma o nuova iscrizione verranno raccolte, ove possibile, in modo tale da consentirne il trasferimento all'interno del citato software allorché lo stesso sarà reso disponibile.

Articolo 5-Revisione triennale

1. Si prevede il termine triennale per la revisione periodica degli albi.
2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione e della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione. La cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue anche al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

3. Si provvederà ad avviare la revisione triennale attraverso una comunicazione a ciascuno degli iscritti, con l'apposizione di un termine per far pervenire la domanda di riconferma, con la quale l'istante dovrà confermare e integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione.

4. Nella comunicazione verrà reso esplicito che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'albo. Scaduto il termine apposto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvederà a una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'esplicito avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e con l'apposizione di un nuovo termine. Il Comitato disporrà la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto a inviare la domanda di riconferma entro il termine assegnato con la seconda comunicazione. La cancellazione così disposta non osta a una nuova iscrizione in occasione di una successiva finestra.

Articolo 6 - Obblighi informativi nel corso del triennio

1. Al fine di rendere meno gravosa la procedura di revisione triennale e al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, gli iscritti sono tenuti a comunicare annualmente alcune informazioni rilevanti:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione;
- b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un distretto giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);
- c) incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche e private.

2. Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, verrà valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.

3. Per l'aggiornamento degli incarichi assegnati dall'autorità giudiziaria si utilizzeranno le modalità attualmente disponibili e, allorché lo stesso verrà fornito, il software informatico di cui all'art. 11 del Protocollo nazionale.

4. Per quanto riguarda le altre informazioni contenute nel fascicolo personale (es. corsi di formazione, variazioni minori del curriculum professionale, pubblicazioni scientifiche, ecc.) ai fini del relativo aggiornamento il singolo iscritto dovrà provvedere a trasmettere le informazioni mediante le modalità previste per l'iscrizione o la riconferma all'albo.

4. Entro il 2020 dovrà essere comunicato l'assolvimento dell'obbligo formativo ECM.

Articolo 7 - Accessibilità degli albi e dei fascicoli personali.

Premesso che le Parti del Protocollo nazionale, con dichiarazione congiunta in data 24/5/2018 relativa all'art. 11 del medesimo Protocollo, hanno rimesso ad un apposito accordo la realizzazione del software

informatico, in attesa della messa a disposizione dello stesso e del conseguente trasferimento al suo interno delle informazioni raccolte, le procedure per l'accessibilità degli albi e dei fascicoli personali/schede personali seguiranno le modalità indicate dall'Ordine di appartenenza, laddove la richiesta provenga dal medico o dall'odontoiatra relativamente ai loro dati, o dal Tribunale in ogni altro caso e, comunque, presupporranno l'invio di richiesta via pec.

Articolo 8 - Pubblicità degli Albi

In conformità a quanto disposto dall'art. 12 del Protocollo Nazionale, ferma la piena accessibilità degli albi e dei connessi fascicoli personali da parte degli uffici giudiziari, si dà atto che per esigenze di trasparenza l'Albo dei periti e dei consulenti tecnici del Tribunale è pubblicato sul relativo sito web quanto alle informazioni essenziali (nominativo, professione, specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione, posizione attiva o non attiva), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

Articolo 9 - Controlli


1. Ferma l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la verità delle informazioni prodotte, in sede di prima iscrizione/conferma e di revisione periodica il Comitato si avvarrà, anche ai fini di controllo sulla verità delle informazioni fornite, del supporto informativo dell'Ordine professionale rappresentato all'interno dell'organismo.

2. A discrezione del Comitato verranno eseguiti controlli a campione infratriennali su singoli iscritti o gruppi di iscritti al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.

3. Ove il Comitato rilevi, in tal modo, incongruenze non manifestamente dovute ad errore scusabile, le segnalerà al Presidente del Tribunale affinché questi eserciti il potere disciplinare previsto dai codici di rito e, ove del caso, dia corso agli atti imposti dall'eventuale violazione della legge penale.


Como, 16 luglio 2019

Tribunale Ordinario di Como
in persona del Presidente vicario Dott.ssa Paola Parlati



Procura della Repubblica di Como

In persona del Procuratore dott. Nicola Piacente



Ordine degli Avvocati di Como

in persona del Presidente Avv. Vincenzo Spezziga



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como

in persona del Presidente dott. Gianluigi Spata

